

STATUTO

**POLISPORTIVA GAGLIARDA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE SPORTIVA
DILETTANTISTICA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO
AP VIA VAL SESIA SNC
Numero REA: AP - 196897
Codice fiscale: 02143490445
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

**Allegato B
alla raccolta n. 1511**

**STATUTO
"POLISPORTIVA GAGLIARDA società cooperativa sociale sportiva dilettantistica"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - Costituzione e denominazione

È costituita con sede nel comune di San Benedetto del Tronto (AP) una società cooperativa sociale sportiva dilettantistica denominata **"POLISPORTIVA GAGLIARDA società cooperativa sociale sportiva dilettantistica"** (siglabile "POLISPORTIVA GAGLIARDA S.C.S.S.D.").

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione a mutualità prevalente, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata qualora ricorrano i requisiti dimensionali di legge.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, sedi operative o uffici amministrativi ovunque lo ritenga utile e opportuno.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in altro Comune.

Art.2 - Durata

La durata è fissata fino al 31 dicembre 2050 (31/12/2050), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art.3 - Scopo mutualistico

La società è una cooperativa che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dall'articolo 1 lettera 'A' della Legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modificazioni o integrazioni e dalla relativa normativa di attuazione attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

In quanto cooperativa sociale essa è impresa sociale ai sensi del D. Lgs 112/2017 e successive modificazioni o integrazioni e quindi Ente del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni. La cooperativa è ente sportivo dilettantistico ed opera nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 36/2021 e s.m.i..

La Cooperativa, operando secondo i principi della mutualità, è senza fine di lucro e ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica .

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art.4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone di:

- a) in via stabile e principale, organizzare, promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nelle diverse discipline sportive riconosciute dal CONI;
- b) la promozione, gestione e realizzazione di attività assistenziali ed educative, anche attraverso lo sport, a favore di minori, giovani anche in condizioni di disagio sociale ed a rischio di devianza, persone deboli quali con handicap o disagio fisico, psichico o sensoriale, malati in genere o malati psichiatrici, persone affette da dipendenze, anziani, disoccupati ed inoccupati, detenuti, a soggetti appartenenti a fasce deboli a persone bisognose di intervento sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di bisogno o che necessitano di inclusione;
- c) l'educazione dei giovani, con particolare riferimento ai minori, attraverso lo sport;
- d) organizzare manifestazioni e iniziative di carattere sportivo;
- e) realizzare o partecipare a progetti ed attività di educazione attraverso lo sport anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, scuole, famiglie, parrocchie o simili;
- f) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- g) svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività

- sportive;
- h) praticare e sviluppare l'attività sportiva dilettantistica anche gestendo, a tal fine, impianti, palestre e strutture sportive e simili;

La cooperativa potrà svolgere attività diverse da quelle principali a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa di attuazione del D.Lgs 36/2021 e s.m.i.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività saranno definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La società non ha scopo di lucro, eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. È vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto mentre è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di legge.

La Cooperativa accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del C.I.P., delle Federazioni Sportive Nazionali e internazionali o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza a cui la società aderirà e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alla vita dell'ente sportivo.

TITOLO III SOCI

Art.5 - Soci

Possono essere Soci della Cooperativa tutti coloro che, condividendo gli scopi sociali, concorrano al raggiungimento degli stessi e possano attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo o usufruire dei suoi servizi.

I soci si distinguono in:

1. Soci cooperatori a loro volta costituiti da:
 - a. Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendone un compenso;
 - b. Soci fruitori - che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
2. Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente e ai quali si applica quanto previsto dalla L. 381/91 e s.m.i;
3. Soci sovventori - secondo la normativa vigente.

Possono inoltre assumere la qualifica di soci gli Enti pubblici e privati, Società, Istituti e Associazioni, con o senza personalità giuridica che abbiano tra le proprie finalità lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e la promozione di iniziative educative attraverso lo sport e il tempo libero.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione del Consiglio di amministrazione, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa e/o partecipino a Società con il medesimo scopo e/o oggetto sociale della Cooperativa.

E' espressamente esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita dell'ente.

L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci ed è prevista l'elettività delle cariche sociali.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nella Cooperativa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard societari.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che iniscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono chiedere in forma scritta di nella partecipazione del socio deceduto al Consiglio di amministrazione il quale delibererà in merito accertati i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione.

La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV **SOCI SOVVENTORI** **Art. 16 - Soci sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59 e s.m.i..

Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote non trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) ciascuna.

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori non possono essere trasferite ad altro soggetto.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando il divieto di distribuzione di avanzi di gestione;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE** **Art. 21 - Elementi costitutivi**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;

- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili. In caso di morte del socio si applica quanto previsto al precedente articolo 14.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal giorno uno gennaio al giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale del Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa ai sensi di legge, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) una quota non inferiore a quella prevista dalla legge alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota ai soci cooperatori, ai soci sovventori o ai possessori di strumenti finanziari, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato in misura non superiore ai limiti consentiti dalla legge per le rispettive categorie di soci per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24 - Ristorni

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ritorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ritorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ritorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di amministrazione;

- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'Organo di controllo e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore legale;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 26 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 27 - Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso affisso all'albo sociale e comunicazione a mezzo lettera, fax o posta elettronica o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o con espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in proporzione al capitale sottoscritto e versato.

Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 - Amministrazione

La Società è amministrata, da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.

In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice presidente.

Art. 33 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a uno o più dei suoi componenti oppure a un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti oppure da uno o più Direttori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di amministrazione potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Art. 35 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dell'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dell'Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza all'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dell'Assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dell'Assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Art. 37 - Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri conferiti, ai consiglieri muniti di delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò, tra l'altro, autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo rappresentato alternativamente su decisione dell'assemblea all'atto della nomina da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi, di cui uno sempre nominato dall'assemblea con le funzioni di presidente, e due supplenti o, qualora la società adotti le norme sulle srl, da un sindaco unico.

L'organo di controllo è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

L'organo amministrativo del Consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile quando richiesto dalla legge.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e le modalità di liquidazione.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);

- al perseguimento di finalità sportive, ovvero a beneficio di enti che istituzionalmente perseguano tali finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge quale la devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione se necessaria per il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo, di divieto di remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore a quella prevista dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati, pertanto vige, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al perseguimento di finalità sportive, ovvero a beneficio di enti che istituzionalmente perseguano tali finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge quale la devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione se necessaria per il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente.

Art. 43 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, di società cooperative sociali, di enti del terzo settore e di società sportive dilettantistiche.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili e ricorrendone i requisiti dimensionali di legge, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.ti:

Andrea FALCIONI

Cesare BOVARA Notaio (segue impronta del sigillo)

La presente copia su supporto informatico in rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 3, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 è conforme all'originale documento su supporto analogico e si rilascia per uso del Registro Imprese ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

(BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.)

Castel di Lama, lì 03 luglio 2024.